

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2024
87/2024/R/COM

**ADEGUAMENTO DEL TESTO INTEGRATO IN MATERIA DI MISURE PROPEDEUTICHE PER LA
CONFERMA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS
NATURALE E PROCEDURA RIPRISTINATORIA VOLONTARIA (TIRV) ALLA RIMOZIONE
DEI SERVIZI DI TUTELA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1287^a riunione del 19 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11 (di seguito: decreto-legge 181/23);

- il decreto del 31 agosto 2022, n. 325, del Ministro della Transizione ecologica, recante le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 agosto 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 208/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2016, 208/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 228/2017/R/com (di seguito: deliberazione 228/2017/R/com) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria o TIRV);
- la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2017, 543/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 684/2018/R/com;
- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com (di seguito: deliberazione 208/2022/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel;
- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il vigente Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo integrato conciliazione (TICO);
- il vigente Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: TIMR);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il Testo integrato della vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), in vigore fino al 31 dicembre 2023;

- il Testo integrato della vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, in vigore dal 1 gennaio 2024;
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la determina 7 aprile 2017, 5/2017 – DMRT (di seguito: determina 5/2017 – DMRT).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 demanda all’Autorità, tra le altre cose, il compito di garantire la promozione della concorrenza e la tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell’energia elettrica e del gas e a tal fine, all’articolo 2, comma 12, lettera h), le attribuisce altresì la funzione di adottare direttive concernenti l’erogazione dei servizi medesimi; tali direttive possono avere ad oggetto sia il contenuto delle condizioni generali di contratto (che sono integrate di diritto ai sensi del comma 37 del citato articolo 2), sia le modalità di conclusione del rapporto contrattuale;
- con il Codice di condotta commerciale, l’Autorità ha dettato, in accordo con le previsioni del Codice del consumo e delle direttive europee in materia energetica, le regole di comportamento che i venditori di energia elettrica e/o gas naturale devono osservare nei rapporti commerciali con i clienti finali (clienti domestici e clienti non domestici di piccole dimensioni) sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale; l’obiettivo primario delle disposizioni del Codice di condotta commerciale è la tutela del cliente finale nel momento in cui riceve offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero, mediante la previsione di specifici obblighi di trasparenza ed informazione ai venditori, anche qualora agiscano per mezzo di soggetti terzi per la promozione di offerte contrattuali e/o la conclusione di contratti;
- nell’ottica di rafforzare ulteriormente la tutela dei clienti finali che risultano controparti di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali o attraverso forme di comunicazione a distanza, l’Autorità, con la deliberazione 228/2017/R/com, ha previsto misure aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Codice del consumo e dal Codice di condotta commerciale atte a rendere i clienti finali maggiormente consapevoli della conclusione di un contratto;
- nello specifico, con la deliberazione 228/2017/R/com, l’Autorità ha definito uno strumento di tutela ulteriore, complementare e preventivo rispetto a quelli (quali la tutela giudiziaria e amministrativa prevista dal Codice del consumo, laddove applicabile) garantiti dall’ordinamento avverso le possibili forniture non richieste di cui all’articolo 66-*quinquies* del Codice del consumo, fattispecie quest’ultime espressamente escluse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del TIRV, dall’ambito di applicazione della deliberazione;
- con l’Allegato A alla medesima deliberazione (TIRV), l’Autorità ha previsto, agli articoli 4 e 5, specifici adempimenti in capo ai venditori prima dell’inoltro al gestore del Sistema informativo integrato (di seguito: SII) della richiesta di *switching* relativa

a contratti stipulati fuori dai locali commerciali o mediante forme di comunicazione a distanza (c.d. misure preventive); tali adempimenti sono distinti sulla base del tipo di cliente finale (domestico e non domestico) e sono volti a verificare l'avvenuta conferma di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas;

- nella Parte IV del TIRV, l'Autorità ha altresì previsto un meccanismo, differenziato in relazione alla tipologia di cliente finale (domestico e non domestico), finalizzato a consentire, in caso di contratto contestato dal medesimo cliente per irregolarità in relazione alla conferma del contratto (a titolo di esempio, il caso del venditore che ometta di rilasciare al cliente una copia firmata del contratto concluso al di fuori dei locali commerciali), il ripristino del contratto con il venditore precedente qualora nella fase di conferma del contratto contestato non siano state rispettate da parte dei venditori le predette misure preventive (c.d. procedura di ripristino o di *switching back*);
- per quanto attiene, in particolare, alla procedura di ripristino, il TIRV prevede che a quest'ultima si acceda per iniziativa volontaria sia del cliente finale sia del venditore contestato; in particolare, condizioni necessarie per accedere a tale procedura sono la presentazione da parte del cliente finale (domestico o non domestico) al venditore contestato, entro i termini prescritti, di un reclamo che lamenti irregolarità nella conferma di un contratto nonché la preventiva adesione del venditore medesimo a tale procedura per un periodo di tempo di almeno due anni e secondo le modalità previste dall'articolo 18 del TIRV; con la determina 5/2017 – DMRT, l'Autorità ha poi definito le modalità di iscrizione, pubblicazione e aggiornamento dell'elenco dei venditori aderenti alla procedura di ripristino, consultabile sul sito internet dell'Autorità; i venditori iscritti nell'elenco sono quindi tenuti ad applicare la procedura nei casi in cui non dispongano della documentazione comprovante il rispetto delle suddette misure preventive;
- oltre alle modalità operative volte a consentire il ripristino della situazione antecedente allo *switching* (articolo 14), il TIRV ha definito anche le condizioni economiche applicabili al cliente finale nel periodo transitorio in cui ha avuto esecuzione il contratto con il venditore contestato, ancorando dette condizioni, alle condizioni economiche definite dall'Autorità, e in particolare a quelle previste per i clienti serviti nell'ambito dei c.d. servizi tutelati;
- l'articolo 15 del TIRV prevede quindi che, in caso di ripristino, il venditore aderente alla relativa procedura, oltre a stornare le fatture eventualmente emesse nei confronti del cliente finale, applichi condizioni economiche che siano definite dall'Autorità e, peraltro, che garantiscano esclusivamente la copertura dei costi da questi sostenuti per l'uso delle infrastrutture, l'acquisto e il dispacciamento dell'energia prelevata dal cliente finale, e non invece la copertura dei costi relativi all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio; in particolare, a norma dell'articolo 15, comma 1, il venditore è tenuto ad applicare ai prelievi relativi al periodo transitorio in cui ha avuto luogo l'attivazione contestata un importo massimo pari a:
 - a) per le forniture di energia elettrica, per ogni mese e ogni fascia oraria del periodo in cui ha avuto luogo l'attivazione o la fornitura contestata, le condizioni economiche applicate ai clienti in maggior tutela di cui all'articolo 10, comma 1,

del TIV aventi le medesime caratteristiche del cliente oggetto di contratto contestato, ad esclusione del corrispettivo *PCV* relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio;

- b) per le forniture di gas naturale, per ogni mese del periodo in cui ha avuto luogo l'attivazione o la fornitura contestata, le condizioni economiche che l'esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, del TIVG ad esclusione:
 - i. della componente *QVD* relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, per i clienti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del TIVG;
 - ii. di un livello della componente *QVD* applicato ai clienti finali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), per i clienti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), del TIVG;
- i medesimi corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 1, del TIRV vengono applicati dal venditore aderente, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del TIRV, anche nei casi in cui, alla data di attivazione della procedura ripristinatoria, si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto tra il venditore precedente ed il cliente finale sia venuto a naturale scadenza;
 - b) il contratto tra il venditore precedente e il cliente finale sia stato sciolto per altre cause;
 - c) il venditore precedente abbia cessato la propria attività.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 228/2017/R/com, l'Autorità - a fronte dell'allora prospettato superamento dei c.d. servizi di tutela cui, come già precisato, risultava ancorato il prezzo applicabile al cliente finale nel periodo transitorio di esecuzione del contratto con il venditore contestato - ha ritenuto opportuno demandare, a un successivo provvedimento, la revisione delle condizioni economiche di cui al citato articolo 15 del TIRV, senza tuttavia mutare l'orientamento di legare le suddette condizioni economiche, applicabili al cliente finale nel periodo transitorio, ai prezzi definiti dalla medesima Autorità nell'ambito di altre tutele di prezzo che sarebbero state disposte in coerenza con quanto previsto dalla legislazione comunitaria;
- peraltro, dai dati raccolti annualmente attraverso il monitoraggio del fenomeno dei contratti contestati, previsto dall'articolo 19 del TIRV (le cui risultanze sono pubblicate nell'ambito del Rapporto di cui all'articolo 6 del TIMR), è emerso che il fenomeno dei contratti contestati è del tutto trascurabile, anche in considerazione del fatto che si tratta di un fattispecie circoscritta e distinta dai contratti non richiesti ai sensi dell'articolo 66-quinquies del Codice del consumo; nel 2022, per l'energia elettrica sono stati rilevati 3.800 casi di reclamo presentati ai sensi del TIRV da parte dei clienti (2.889 da parte dei clienti domestici e 911 dei clienti non domestici), pari

allo 0,07% dei contratti conclusi nello stesso periodo (rispetto lo 0,11% registrati nel 2021 e lo 0,04% nel 2020; la media dei quattro anni precedenti è pari a 0,075%); per il gas, il fenomeno ha interessato lo 0,06% dei contratti conclusi (rispetto lo 0,07% del 2021 e lo 0,12% del 2020; la media dei quattro anni precedenti è pari a 0,08%), con 1.473 reclami ricevuti (1.345 da parte dei clienti domestici, 1 dei condomini uso domestici e 127 dei clienti non domestici). Nel 2022, i reclami accolti hanno portato a 1.899 procedure nel settore dell'energia elettrica e 870 procedure nel settore del gas naturale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il superamento dei servizi di tutela (servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e servizio di tutela gas) è oggetto d'un percorso in fase di ultimazione, il quale però non comporterà il completo venir meno, nei mercati *retail* dell'energia, di una tutela di prezzo, che continuerà a essere garantita dall'Autorità ai clienti aventi le caratteristiche per essere qualificati vulnerabili; infatti:
 - da un lato, la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22, ha disposto:
 - il superamento del servizio di maggior tutela alla data del 1 gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (articolo 1, comma 60), posticipando di un anno la previgente scadenza (di gennaio 2022) fissata dal decreto-legge 162/19; con particolare riferimento ai clienti domestici del settore elettrico, il decreto-legge 152/21 ha tuttavia previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dell'attivazione del servizio a tutele gradualità (di seguito: STG), questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministro della Transizione Ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (articolo 16-ter, commi 1 e 2);
 - il superamento del servizio di tutela gas a far data dal 10 gennaio 2024 (articolo 1, comma 59), prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 183/20;
 - dall'altro lato, il decreto legislativo 210/21, come da ultimo modificato dal decreto-legge 181/23, ha previsto, tra l'altro, che a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti vulnerabili abbiano diritto a essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità e ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato; nelle more dell'adozione delle richiamate misure a favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 ha, tra l'altro, prorogato transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per questi clienti (articolo 16-ter, comma 3);

- inoltre, a partire dalla data di cessazione del servizio di tutela gas, il decreto Aiuti *bis* (articolo 2, comma 1) ha previsto che tutti i venditori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI) siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili, definiti nel medesimo articolo, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre specifiche misure perequative a favore dei FUI;
- nel dare attuazione alle suddette disposizioni legislative relative alla tutela di prezzo, l'Autorità ha aggiornato il contenuto del TIV e del TIVG secondo criteri che, pur avendo a oggetto una platea di soggetti più ristretta rispetto ai clienti che in passato beneficiavano dei servizi di tutela, costituiscono comunque un parametro di riferimento adeguato, atteso che devono riflettere i costi di approvvigionamento sul mercato all'ingrosso e gli altri costi sostenuti dal venditore al dettaglio;
- più in particolare, le attuali condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, come definite all'articolo 10 del TIV, si articolano nei seguenti corrispettivi unitari, in aggiunta alle componenti relative ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché agli oneri generali di sistema:
 - il corrispettivo *PED*, o prezzo energia e dispacciamento (articolo 10, comma 2, del TIV), applicato all'energia elettrica prelevata e fissato pari alla somma dell'elemento *PE*, o prezzo energia, espresso in €/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, e dell'elemento *PD*, o prezzo dispacciamento, espresso in €/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione 111/06 e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 (articolo 10, commi 3, 4, 5 e 6, del TIV);
 - il corrispettivo *PCV*, o prezzo commercializzazione vendita, espresso in €/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero (Tabella 1 del TIV);
 - il corrispettivo *PPE*, o prezzo perequazione energia, espresso in €/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela e pari alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² (come definiti all'articolo 1 del TIV);
 - la componente *DISP_{BT}*, o componente di dispacciamento, espressa in €/punto di prelievo/anno, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela (Tabella 3 del TIV);
- quanto, invece, alle condizioni economiche a tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas, esse sono definite all'articolo 5 del TIVG e si articolano nei seguenti corrispettivi unitari, in aggiunta alle componenti relative ai servizi di trasporto, distribuzione e misura e agli oneri:

- la componente $C_{MEM,m}$, espressa in €/Smc, relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso e fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile del prezzo PSV (articolo 6 del TIVG);
- la componente CCR , espressa in €/Smc, relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso (articolo 7 del TIVG);
- la componente QVD , articolata in una quota fissa espressa in €/punto di riconsegna/anno e in una quota variabile espressa in €/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (articolo 8 del TIVG).

RITENUTO CHE:

- in attuazione della deliberazione 228/2017/R/com e alla luce delle sopravvenute modifiche legislative e regolatorie in tema di tutela dei prezzi di fornitura di energia elettrica e gas, sia necessario aggiornare le condizioni economiche di cui all'articolo 15 del TIRV, a cui sono soggetti i clienti finali che si avvalgono della procedura di ripristino, da applicare nel periodo in cui l'attivazione o fornitura contestata abbia avuto luogo (periodo transitorio), allineandole alle versioni vigenti del TIV e del TIVG, laddove individuano le condizioni di tutela di prezzo stabilite dall'Autorità;
- a tal fine, sia necessario, in continuità con quanto previsto dal citato articolo 15 del TIRV, escludere l'applicazione dei corrispettivi relativi all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio, riconoscendo al venditore contestato i soli corrispettivi a copertura dei costi da questi sostenuti per l'uso delle infrastrutture, l'acquisto e il dispacciamento dell'energia prelevata dal cliente finale;
- inoltre, tenuto conto degli esiti dello specifico monitoraggio relativo agli ultimi sette anni che evidenzia un numero assai contenuto di clienti finali interessati dal fenomeno, sia opportuno che le condizioni economiche in parola siano differenziate unicamente per la tipologia della materia prima della fornitura (gas o energia elettrica);
- in coerenza con quanto sopra, sia dunque opportuno prevedere l'applicazione, ai prelievi relativi al periodo transitorio, di un importo massimo pari a:
 - per le forniture di energia elettrica, per ogni mese e ogni fascia oraria del periodo in cui ha avuto luogo l'attivazione o la fornitura contestata, i corrispettivi PED e PPE di cui al TIV;
 - per le forniture di gas naturale, per ogni mese del periodo in cui ha avuto luogo l'attivazione o la fornitura contestata, le componenti $C_{MEM,m}$ e CCR di cui al TIVG;
- sia necessario modificare le definizioni di cui all'articolo 1 del TIRV e i riferimenti all'articolo 14 del TICO al fine di adeguarli all'attuale contesto normativo e regolatorio;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, non sia necessario sottoporre a consultazione le disposizioni oggetto del presente provvedimento, atteso che si tratta di disposizioni che aggiornano i valori delle condizioni economiche applicate in caso di procedure di ripristino al nuovo contenuto della tutela di prezzo, che l'Autorità continua a definire (in luogo delle tutele previgenti cui erano legate le suddette condizioni economiche)

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 228/2017/R/com come segue:
 - i. all'articolo 1, comma 1:
 - a) alla definizione di Autorità, le parole “per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico” sono sostituite delle seguenti parole: “di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
 - b) alla definizione di Unità preposta dello Sportello, le parole “di Energia” sono sostituite dalle seguenti parole: “di Energia e Ambiente” e le parole “articolo 2 dell’” sono eliminate;
 - c) alle definizioni di deliberazione 302/2016/R/com, deliberazione 383/2016/E/com, deliberazione 77/2018/R/com e Codice di condotta commerciale sono aggiunte le seguenti parole: “e s.m.i.”;
 - d) la definizione di TIV è sostituita dalla seguente definizione: “TIV è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel e s.m.i.”;
 - e) la definizione di TIVG è sostituita dalla seguente definizione: “TIVG è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com e s.m.i.”;
 - ii. all'articolo 7, commi 2 e 4, lettere e), e all'articolo 9, comma 1, le parole “articolo 14” sono sostituite dalle seguenti parole: “articolo 3, commi 3.2 e 3.3.”;
 - iii. all'articolo 15, comma 1, lettera a), le parole “le condizioni economiche applicate ai clienti in maggior tutela di cui all’articolo 10, comma 10.1 del TIV aventi le medesime caratteristiche del cliente oggetto di contratto contestato, ad esclusione del corrispettivo PCV relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio” sono sostituite dalle seguenti parole: “i corrispettivi *PED* e *PPE* di cui, rispettivamente, all’articolo 10, comma 10.1, lettere a) e c), del TIV”;
 - iv. all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole “le condizioni economiche di cui all’articolo 5, comma 5.1 del TIVG ad esclusione: i. della componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, per i clienti di cui al comma 2.3, lettere a) e b) del TIVG; ii. di un livello della componente QVD applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b), per i clienti di cui al comma 2.3, lettera d)” sono sostituite dalle seguenti parole: “le componenti *C_{MEM,m}* e *CCR* di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del TIVG”;
2. di prevedere che l'Allegato A alla deliberazione 228/2017/R/com come modificato al precedente punto 1 produca effetti dal 1 aprile 2024;

3. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 228/2017/R/com, come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini